



Comune di Tuoro sul Trasimeno

Provincia di Perugia

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 12/06/1991
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 28.04.1999
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 07.09.2001
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 26.03.2003
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 28.09.2010
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 01.10.2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Comune di Tuoro sul Trasimeno

- 1 - Il Comune di Tuoro sul Trasimeno, Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi in generale della Repubblica, dalla Regione Umbria e dalle norme del presente Statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2 - Il comune si avvale della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 3 - Il comune tutela l'ambiente fisico – naturale, la cultura, le tradizioni locali, religiose e le testimonianze storiche ed architettoniche.
- 4 - Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, per il quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Art.2

Territorio – Gonfalone – Stemma

- 1 - Il territorio comunale di Tuoro sul Trasimeno è circoscritto alle mappe catastali che vanno dal n.1 al n.29 e confina con i Comuni di Castiglion del Lago, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Niccone e Cortona.
- 2 - Sul territorio comunale insistono le seguenti frazioni e centri abitati: Borghetto, Isola Maggiore, Vernazzano e Piazzano.
- 3 - La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare dei residenti della frazione interessata.
- 4 - Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con D.P.R. n.3503 del 17 Maggio 1986. Lo stemma partito del comune rappresenta l'unione dei due antichi stemmi che hanno seguito, nel tempo, la sua rappresentanza, è così blasonato:
“partito: nel primo, d'azzurro, dalla torre d'argento, merlata alla guelfa di tre, fondata sulla pianura verde, sormontata dalla cometa d'oro di sette raggi e con la coda ondeggiante al palo, accostata dai due cipressi di verde fustati al naturale; nel secondo, d'azzurro, al toro d'argento, allumato di rosso, fermo sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da comune”. Il gonfalone drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del comune. Le parti di metalli ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del

comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dei colori nazionali frangiati d'argento.

5 - Il comune tutela la sua denominazione, il gonfalone e lo stemma dagli usi non consentiti dalla normativa vigente.

6 - Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

7 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

8 - La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune anche per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse, in modo particolare quando trattasi di pubblicazioni inerenti la storia locale comunale.

Art.3

Finalità

1 - Il comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) svolge funzioni politiche, normative e di governo, ispirandosi ad ideali di pace, di solidarietà, di progresso civile e democratico, riconoscendo nella Resistenza, nella lotta di liberazione e nell'unità nazionale un riferimento costante alla riaffermazione dei principi che hanno dato vita alla istituzione della Repubblica;

b) promuove la partecipazione dei cittadini, anche stranieri, delle forze sociali ed economiche alla vita amministrativa;

c) valorizza libere forme associative ispirate a principi di democraticità e pubblicità con particolare riferimento alle forme di volontariato e cooperazione sociale;

d) favorisce l'impiego culturale e sportivo del tempo libero, quale momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona;

e) concorre a sviluppare un sistema di sicurezza sociale ispirato all'esigenza di garantire a tutti i cittadini un'esistenza libera e dignitosa, opera per rimuovere quegli ostacoli che di fatto limitano od impediscono il raggiungimento della giustizia sociale ed il pieno esercizio dei propri diritti con particolare riferimento ai soggetti più deboli;

f) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti conformemente alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere;

g) promuove con soggetti pubblici, privati e cooperative lo sviluppo delle attività economiche e dei servizi con l'obiettivo principale di realizzare la piena occupazione quale diritto fondamentale della persona e fattore essenziale di crescita economica e civile del comune;

h) riconosce i valori etici, morali e di solidarietà umana delle comunità religiose presenti sul territorio;

i) impronta la propria attività ed organizzazione amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza e sussidiarietà;

l) tutela la vita umana, della persona e della famiglia, con valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori_nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;
con garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
m) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza reciproca.

Art.4

Programmazione economica, sociale e territoriale

- 1 - Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2 - Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo, l'apporto delle forze economiche, sociali e sindacali, delle associazioni culturali, delle libere associazioni fra i cittadini, operanti nel suo territorio.
- 3 - Il comune concorre a sviluppare forme di cooperazione con gli altri enti locali operanti sul territorio, nel rispetto delle singole sfere di autonomia.

Art.5

Partecipazione, decentramento, cooperazione

- 1 - Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica ed amministrativa dell'ente.
- 2 - Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione e la consultazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
- 3 - Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

TITOLO II

ORGANI

Art.6

Organi

1 – Gli organi di governo del comune sono: il consiglio, la giunta, il sindaco.

2 – Viene riconosciuto il principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ai dipendenti comunali.

3 – Agli organi di governo competono più in particolare:

- a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi del nucleo di valutazione;
- c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
- d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- e) l'adozione delle deliberazioni di indirizzo operativo.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.7

Elezione, composizione, durata in carica e posizione giuridica

1 – L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica la composizione, lo scioglimento e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art.8

I consiglieri comunali

1 – Lo status, la incandidabilità, la ineleggibilità, la incompatibilità, la sospensione e decadenza, la surrogazione e supplenza dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2 – Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione, ha ottenuto la più alta cifra individuale. A parità di cifra individuale sono esercitate dal più anziano di età.

3 – I consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consiliari nell'anno solare senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le proprie cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non potrà essere superiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il consiglio delibera, tenendo conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, entro i successivi trenta giorni, procedendo alla eventuale surroga entro e non oltre il termine previsto per legge per la surroga dei consiglieri dimissionari.

4 – I consiglieri si costituiscono in gruppi, con riferimento alla lista in cui sono stati eletti e ne danno comunicazione al consiglio comunale. Nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato la più alta cifra individuale, ed a parità di questa, dal più anziano d'età.

5 – Possono essere costituiti, anche successivamente, gruppi diversi, purché di almeno due consiglieri. Può essere costituito comunque un gruppo misto, senza limiti di numero, al quale potranno aderire singoli consiglieri.

6 – E' istituita la conferenza dei capigruppo. Il regolamento deve prevedere le modalità di costituzione dei gruppi, la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

7 – I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

8 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa sono disciplinati nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

9 – Ciascun consigliere è tenuto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla seduta di convalida degli eletti, ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, ad un comportamento corretto ed efficace ed al rispetto del principio della distinzione dei ruoli tra politica e gestione.

Art.9

Competenze del consiglio comunale

1 – Il consiglio comunale è organo di governo dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, amministrativo e programmatico del comune, limitatamente agli atti fondamentali, e ne controlla l'attuazione. E' titolare della potestà normativa statutaria e regolamentare secondo le disposizioni di legge.

2 – Esercita le competenze specificatamente attribuitegli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

3 – Esplica una verifica politica dell'attività gestionale ed attuativa delle linee programmatiche con le modalità che saranno individuate nel regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo quanto disposto al successivo art.11.

4 – Compete al consiglio la decisione sull'armamento dei vigili.

5 – In merito agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni si precisa che detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

Art.10

Convocazione, sedute e funzionamento del consiglio comunale

1 – Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il sindaco lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. 2 – L'attività del consiglio comunale si svolge in seduta ordinaria o straordinaria.

3 – Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Nelle sedute ordinarie non possono essere inseriti argomenti all'ordine del giorno che non siano funzionali all'approvazione degli argomenti sopra individuati o che non riguardino ratifiche di deliberazioni di giunta municipale in procinto di decadenza.

4 – Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore. I termini di notificazione dell'avviso di convocazione si computano in conformità a quanto previsto all'art.155 del codice di procedura civile. L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione.

5 – L'ordine del giorno degli argomenti a trattare è stilato dal sindaco e l'integrazione del medesimo con altri argomenti da trattarsi, in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, deve essere notificata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. Nessun argomento può essere messo in trattazione se non risulta inserito nell'ordine del giorno.

6 – La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno settantadue ore prima della seduta nel caso di seduta ordinaria, almeno quarantotto ore prima nel caso di seduta straordinaria ed almeno ventiquattro ore prima nel caso di sedute convocate in via d'urgenza.

7 – La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione

8 – Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

9 – Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza del numero minimo previsto dalla vigente normativa nazionale.

10- Il quorum funzionale del consiglio, se non stabilito diversamente dalla legge o dal presente statuto, è pari al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11- L'approvazione dei seguenti atti deve avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio:

- disciplina generale delle tariffe per la fornitura di beni e servizi;
- i regolamenti;
- i bilanci annuali e pluriennali;
- i piani regolatori generali e le varianti agli stessi;
- il conto consuntivo;
- la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
- l'istituzione ed ordinamento di tributi e tariffe;
- la contrazione di mutui;
- l'esame del referto su gravi irregolarità del revisore dei conti.

12 - Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

Art.11

Linee programmatiche di mandato

1 - Entro il termine di 100 giorni decorrenti dalla riunione della seduta di prima convocazione, il sindaco, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2 - Ciascun consigliere ha pieno diritto di presentare appositi emendamenti in merito alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3 - Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio comunale, in seduta straordinaria, provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori.

4 - E' facoltà dell'amministrazione provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, presentandole all'approvazione del consiglio comunale.

5 - Al termine del proprio mandato il sindaco presenta al consiglio comunale, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art.12

Commissioni consiliari

1 - Per il miglior esercizio delle sue funzioni il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

2 - Il numero delle commissioni consiliari permanenti e la loro composizione sono stabiliti con delibera consiliare approvata con il voto favorevole di cui al comma 11 dell'art.10 dello statuto.

- 3 – Il regolamento stabilisce i criteri per la formazione di ciascuna commissione, il campo di competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 4 – Compito principale delle commissioni consiliari permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle proprie funzioni.
- 5 – Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori e consiglieri nonché altri soggetti istituzionali o sociali interessati.
- 6 – Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta lo richiedano.
- 7 – Alle commissioni consiliari permanenti non possono, in ogni caso, essere attribuiti poteri deliberativi. Le sedute delle commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, mentre quelle delle commissioni di indagine sono riservate.
- 8 – Il consiglio comunale può istituire, anche su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, secondo le modalità previste dal regolamento interno, commissioni speciali, composte da consiglieri e da esperti, per studi e per l'esame di particolari questioni, fissando un termine al loro mandato.
- 9 – Il consiglio può altresì disporre indagini su questioni che interessino il comune mediante la costituzione di apposite commissioni, anche su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.
- 10– La delibera consiliare di costituzione della commissione è approvata con il voto favorevole di cui al comma 11 dell'art.10 dello statuto.
- 11– La commissione è composta a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari; la commissione individua al proprio interno un coordinatore.
- 12– La commissione ha poteri ispettivi e di indagine con riguardo sia alle attività del comune sia a quelle svolte da aziende, enti, consorzi comunque dipendenti o collegati al comune stesso. Ha altresì poteri di audizione, nonché ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti esterni, e di accedere, in modo incondizionato, agli atti e documenti in possesso dell'amministrazione.
- 13– Al termine dei propri lavori, la commissione trasmette una relazione, contenente anche eventuali proposte, al consiglio comunale.
- 14– Le altre modalità di costituzione e funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
- 15 – Il consiglio ha altresì la facoltà di istituire commissioni speciali, incaricate di esperire studi ed indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune. Può altresì istituire commissioni speciali per fini di controllo e garanzia o di inchiesta, la cui presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti all'opposizione. La deliberazione di istituzione delle commissioni previste nel presente comma deve essere approvata col voto favorevole di cui al comma 11 dell'art. 10 dello statuto, e stabilire composizione, oggetto e durata.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art.13

Composizione e nomina della giunta

- 1 - Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta entro i limiti minimi e massimi imposti dalla normativa statale vigente in materia, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio comunale, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di assessore ed in possesso di particolari competenze ed esperienze sotto il profilo tecnico, amministrativo o professionale.
- 2 - Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto di voto.
- 3 - Il vice - sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 4 - Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e può sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
- 5 - Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che con il sindaco o tra di loro siano coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il terzo grado.
- 6 - Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art.14

Funzionamento della giunta

- 1 - L'attività della giunta comunale è collegiale e si esplica mediante deliberazioni.
- 2 - Gli assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale, raggruppati per assessorati.
- 3 - Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente dei rispettivi assessorati.
- 4 - Il sindaco nomina uno degli assessori per le funzioni di vice sindaco al fine di garantire la sua sostituzione in caso di sua assenza od impedimento.
- 5 - La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6 - Le sedute della giunta non sono pubbliche; ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari del comune od esperti esterni per riferire su particolari questioni.

7 – Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art.15

Competenze della giunta

1 – La giunta collabora col sindaco nel governo del comune, alla giunta competono tutte le funzioni di governo e del relativo controllo politico - amministrativo che, dalla legge, e dal presente statuto non siano riservate al consiglio, o non ricadano nelle competenze del sindaco, dei dipendenti responsabili della gestione, del direttore generale, se nominato, o del segretario comunale.

2 – Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3 – La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. La giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti tramite l'attività degli organismi appositamente costituiti.

4 – Alla giunta, in particolare, spettano i seguenti compiti:

- assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al consiglio, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- predisporre e proporre al consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che siano riservati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- determinare le tariffe di tributi e servizi nel rispetto dei criteri economici fissati dal consiglio e degli equilibri finanziari dei bilanci annuali e pluriennali;
- proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente e sulle loro attribuzioni operative;
- approvare il piano esecutivo di gestione;
- decidere sull'adesione alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore, nonché individuare i legali del comune;
- approvare le assunzioni a tempo indeterminato;

- attuare gli spostamenti di mobilità interna del personale fra le aree;
- autorizzare la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino i componenti degli organi di governo.

CAPO III

IL SINDACO

Art.16

Elezioni del sindaco

1 – Il sindaco è l'organo di governo eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico, le cause di cessazione dalla carica, la sospensione, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento e la rimozione.

Art.17

Competenze del sindaco

1 – Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.

2 – Al sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, con l'esclusione delle competenze del personale di cui al successivo art.22, compete in particolare:

- convocare e presiedere il consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno dietro tempestiva indicazione degli argomenti da inserire nel medesimo da parte del personale di cui al successivo art.22 che ha la responsabilità di tale indicazione;
- sovrintendere all'espletamento delle funzioni amministrative attribuite al comune dallo Stato o delegate dalla Regione, nonché al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed alla esecuzione degli atti, adottando le conseguenti disposizioni organizzatorie di attuazione;
- limitatamente alla funzione di indirizzo politico – amministrativo degli organi di governo, rappresentare in giudizio il comune e promuovere davanti all'autorità giudiziaria gli atti conservativi dei diritti del comune, con potere di resistenza, conciliazione e transazione delle liti;
- nominare e revocare gli assessori;
- presentare annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione comunale, sullo stato di attuazione degli atti programmatici;
- indire i referendum comunali;
- concludere gli accordi di programma previsti dalla normativa vigente;
- nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- attribuire gli incarichi al personale di cui al successivo art.22 secondo quanto disposto al comma 2° dell'art.21;

- conferire gli incarichi di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza, determinando durata, luogo, oggetto e compenso secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - nominare messi notificatori;
 - adottare le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge con le seguenti precisazioni:
 - in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in qualità di rappresentante della comunità locale;
 - al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, in qualità di ufficiale di governo;
- 3 - Il sindaco risponde del proprio operato al consiglio comunale.
- 4 - Il sindaco esercita altresì le funzioni demandategli dalla legge in qualità di Ufficiale del Governo.
- 5 - Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

Art.18

Vicesindaco

- 1 - Il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Viene presentato al Consiglio comunale, insieme alla giunta di cui fa parte, nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni di rinnovo degli organi istituzionali del comune.
- 2 - Egli sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o temporaneo impedimento, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni di Sindaco.
- 3 - Egli esercita inoltre le funzioni del Sindaco in caso di sue dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, sino alla elezione del nuovo Sindaco.
- 4 - In caso di assenza od impedimento del vicesindaco, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano di età.

Art.19

Mozione di sfiducia

- 1 - Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli organi suddetti.
- 2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3 - La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Segretario comunale ne darà, quanto prima, comunicazione al Prefetto ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del commissario.

TITOLO III
CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.20

Il segretario comunale

1 – Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, svolge, nei confronti degli organi del comune individuati dal titolo III del D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e, qualora richiesto, compiti di collaborazione col sindaco e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti della giunta e del consiglio dell'ente, su questioni concernenti la conformità dell'azione amministrativa, in materia di forma, competenza e procedura, alle disposizioni di leggi, statuto e regolamenti comunali.

2 – Il segretario comunale:

- a) partecipa alle riunioni delle sedute di consiglio e di giunta per esercitare, se richiesto dal presidente, l'attività riguardante sia le funzioni consultive e referenti sullo stato del procedimento dell'atto in discussione sia le funzioni di assistenza di cui al comma precedente, e per curare la verbalizzazione, il tutto da svolgersi con le modalità di cui al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
- b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica tutte le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo nei casi in cui, a suo giudizio, si tratti di contratti, scritture ed atti di particolare complessità;
- c) sino alla nomina del direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area o di servizio e ne coordina l'attività sotto il profilo amministrativo adottando, a tal fine, gli atti relativi al potere di disporre del personale del comune sotto il profilo organizzativo, nei limiti delle competenze del sindaco individuate all'art.17;
- d) può esercitare, a livello dirigenziale, altre funzioni che gli vengano attribuite, secondo gli indirizzi del presente articolo, dai regolamenti comunali, o conferite dal sindaco con atto ricettizio, con esclusione della apposizione di pareri di legittimità, e di quelle concernenti i compiti riguardanti i responsabili di area o di servizio di cui al successivo art.22; per ogni attribuzione o conferimento di tali funzioni verrà corrisposto un conseguente, adeguato trattamento economico parametrato al massimo quanto complessivamente spettante per contratto ai responsabili di area o di servizio incaricati delle funzioni di cui al successivo art.22, e, comunque, eventualmente nella misura prevista per norma; inoltre, è meramente destinatario della ricezione delle segnalazioni sugli squilibri di bilancio che il responsabile del servizio finanziario è obbligato ad effettuare a lui, al sindaco ed al consiglio, cura la mera trasmissione nei termini della rendicontazione dei contributi straordinari assegnati, unitamente al responsabile del servizio finanziario che è l'unico competente alla redazione della rendicontazione stessa, cura la mera

trasmissione della deliberazione consiliare di bilancio e dei documenti ad essa allegati che il responsabile del servizio finanziario dovrà aver redatto e presentato in tempo utile per la trasmissione nei termini di legge;

- e) svolge i compiti assegnati per legge al direttore generale, quando non sia stato nominato un direttore generale esterno e tale funzione gli sia stata conferita dal sindaco, con conseguente corresponsione di trattamento economico non inferiore al massimo di quanto complessivamente spettante contrattualmente ai responsabili di area o di servizio di cui al successivo art.22, e, comunque, eventualmente nella misura prevista per norma;
- f) attiva e gestisce i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di cui al successivo art.22 secondo le modalità attribuitegli da regolamenti comunali, o da atti di indirizzo della giunta o da conferimento del sindaco;
- g) emette parere di regolarità tecnica esclusivamente sulle deliberazioni di approvazione o modifica dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, del regolamento sui contratti del comune, del regolamento per i procedimenti amministrativi, del regolamento sulle modalità di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi, di decisione delle controversie su competenze ed attribuzioni e su quelle che riguardino la individuazione di sue funzioni in conseguenza di norme di legge e di statuto;
- h) può partecipare, quale membro, alle commissioni di gara e di concorso.

3 – Il segretario comunale risponde di quanto ai punti precedenti unicamente al sindaco.

4 – Il segretario comunale, qualora si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e votazione. In tal caso il consiglio o la giunta incaricano un proprio membro a svolgere le funzioni di segretario.

CAPO II

UFFICI E PERSONALE

Art.21

Indirizzi politico – amministrativi ed organizzatori

1 – Gli organi di cui al precedente art.6 definiscono, ciascuno secondo le rispettive competenze, gli obiettivi ed i programmi politico – amministrativi di governo da attuare. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, al completa valutazione delle prestazioni del personale di cui al successivo articolo, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa secondo quanto disposto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2 – L'organizzazione degli uffici deve rispondere alle esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa e di accesso dei cittadini alla stessa. L'organizzazione generale degli uffici comunali e dei servizi è improntata a criteri di autonomia gestionale sotto il profilo operativo, finanziario, economico, professionale e di responsabilità. Gli uffici sono organizzati per la realizzazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi programmati. L'organizzazione strutturale è disponibile ad acquisire gli apporti specialistici esterni e risponde ad una logica unitaria delle attività programmate.

3 – L'inosservanza degli indirizzi dell'amministrazione, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti, il non perfetto funzionamento degli uffici e l'inosservanza da parte del personale assegnato ai doveri d'ufficio, nonché la mancata realizzazione degli obiettivi programmati sono accertati tenendo conto, oltre che delle disponibilità di personale e di mezzi, anche delle condizioni organizzative, e secondo quanto stabilito all'art.48 in materia di controllo di gestione.

Il risultato negativo della gestione è contestato dal sindaco al direttore generale, se nominato, od ai dipendenti apicali di area o di servizio, o, da questi, ai dipendenti sotto ordinati, e comporta, se accertato, l'applicazione delle responsabilità previste per legge. In tutti i casi è assicurato il diritto di controdeduzione. Le modalità attuative del presente punto saranno definite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4 - E' istituita la funzione di direzione generale cui sono affidati, con le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i compiti previsti per legge.

Alla direzione generale è preposto il direttore generale.

Il direttore generale è nominato e revocato dal sindaco con le procedure previste per legge. L'incarico di direttore generale è a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del sindaco che lo nomina, salvo nel caso in cui tale funzione sia stata conferita al segretario comunale, nella quale evenienza tale conferimento può cessare solo dietro apposita revoca, indipendentemente dal sindaco che lo ha conferito.

Il direttore generale provvede a far attuare gli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza in relazione alla struttura organica e burocratica del comune, secondo le legittime direttive impartite dal sindaco. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di gestione, i dipendenti apicali di area o di servizio.

Il direttore generale risponde al sindaco.

Art.22

Ordinamento ed organizzazione degli uffici e del personale

1 - L'ordinamento del personale del comune dovrà attenersi agli appositi criteri generali espressi dal consiglio comunale in applicazione degli indirizzi di cui al presente articolo ed a quello precedente.

2 – I dipendenti apicali di ciascuna area, o loro sostituti, dirigono l'area ed i servizi secondo le norme seguenti e quelle dettate dai regolamenti di attuazione:

- a) sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi programmatici individuati, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, in conseguenza del loro esclusivo potere di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- b) godono delle prerogative di autonomia e responsabilità nella organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi gestita, nella gestione delle risorse loro assegnate nella acquisizione dei beni e dei servizi e nella adozione degli atti gestionali necessari al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche mediante l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- c) sono tenuti, sulla base dei programmi e degli indirizzi dell'ente, alla stesura dei progetti obiettivo in cui devono essere specificati analiticamente i risultati da raggiungere; i progetti, debitamente approvati, costituiscono riferimento per la valutazione della capacità gestionale secondo le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) hanno dipendenza funzionale in via gerarchica, rispondendo nei confronti di chi svolge le funzioni di direttore generale ai fini della predisposizione ed attuazione del piano dettagliato di obiettivi o del P.E.G.;
- e) sono responsabili, senza necessità di ulteriori atti di individuazione, della attuazione dei procedimenti relativi ad attribuzioni conseguenti a disposizioni normative di qualsiasi genere che interessino l'area od il servizio;
- f) adottano gli atti interni di carattere organizzatorio e gestionale, ed anche gli atti e provvedimenti amministrativi generali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, per dare attuazione, in armonia con le disposizioni di cui all'art.17 del D. Lgs. N.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie competenze e materie, a tutti i compiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.107 del T. U. n.267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno attribuiti con le modalità di cui al comma 2 del successivo art.109 del citato T. U. e che restano di loro esclusiva competenza nel caso di incertezza sulla inclusione di un atto nell'ambito della funzione di indirizzo e controllo od in quella gestionale;
- g) nell'organizzare e dirigere le strutture da essi dipendenti, di cui hanno la responsabilità gestionale, provvedono:
 - a formulare proposte di variazione del P.E.G. da trasmettere al responsabile dell'area contabile perché adotti le deliberazioni di variazione dei connessi documenti programmatici, bilancio e P.E.G., di sua competenza;
 - ad organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
 - ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali sia stata loro attribuita competenza od abbiano ricevuto incarichi ;
 - a liquidare contabilmente compensi ed indennità al personale previsti per legge o regolamento, con le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - a curare, avendone la responsabilità, tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni che dovranno essere adottate dal consiglio e dalla giunta, nonché delle determinazioni di propria competenza, atti tutti che dovranno essere corredati dei prescritti pareri di regolarità tecnica, ciascuno per gli atti relativi alla mansioni di area o di servizio assegnate, e di regolarità contabile, anche attestante la copertura finanziaria per gli atti previsti dalla legge, apposto dal responsabile area contabile;

- a dare attuazione, avendone la responsabilità, alle deliberazioni di consiglio e di giunta ed agli altri atti e provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- ad autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie i congedi ed i permessi del personale, ai sensi della disciplina regolamentare;
- ad adottare provvedimenti di mobilità interna all'area od al servizio, in osservanza della norme vigenti e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ad esercitare azioni disciplinari in conformità all'apposita normativa e secondo le modalità derivanti da regolamenti comunali, da atti di indirizzo della giunta o di attribuzione del sindaco;
- ad individuare i responsabili dei procedimenti e verificare, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- a presiedere le commissioni di gare di appalto e di quelle di concorso, per i quali procedimenti hanno la responsabilità delle procedure, secondo le modalità di cui agli appositi regolamenti;
- a dirigere e coordinare i sistemi informatico - statistici ed il relativo personale con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- h) limitatamente all'attività gestionale promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere.

Art.23

Il Vice Segretario

1 - Il Comune prevede che per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale venga istituita anche la figura del Vice Segretario, che dovrà essere successivamente prevista nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. L'istituzione della figura non dà luogo ad incremento di organico.

2 - L'incarico di Vice Segretario è attribuito dal Sindaco ad uno dei dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti di capacità culturale e professionale nonché del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia o in scienze politiche.

3 - A detto dipendente, in relazione all'incarico conferito dal Sindaco, compete collaborare fattivamente con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO

Art.24

Partecipazione popolare

- 1 – L'amministrazione comunale promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 – La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
- 3 – La giunta comunale predispone, per l'approvazione da parte del consiglio, un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.25

Associazionismo

- 1 – L'amministrazione comunale riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
- 2 – A tal fine la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra - comunale.
- 3 – Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione persegua finalità sociali, culturali, ricreative e sportive, non abbia scopo di lucro ed ispiri la propria attività e la sua organizzazione a criteri di democraticità e trasparenza, depositando, a tal fine, in comune copia dello statuto e comunicando la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
- 4 – Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
- 5 – Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 6 – Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art.26

Diritti delle associazioni

- 1 – Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato di accedere, a norma di legge, ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di richiedere di essere consultata in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
- 2 – Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, pareri che devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta che, in ogni caso, non potranno essere superiori a trenta giorni.

Art.27

Volontariato

- 1 – Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2 – Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente in materia, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
- 3 – Il comune cercherà di garantire che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Art.28

Comitati di frazione

- 1 – Al fine di valorizzare gli interessi collettivi di tutto il territorio comunale, l'amministrazione promuove la costituzione di un comitato presso ogni frazione.
- 2 – L'ordinamento ed il funzionamento dei comitati di frazione sono disciplinati in apposito regolamento.
- 3 – Il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi sulle proposte deliberate dai comitati di frazione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art.29

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1 - Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi con il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura

e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani rapporti con l' UNICEF.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art.30

Consultazione della popolazione

1 – L'amministrazione comunale, in occasione dell'approvazione degli atti fondamentali della vita locale, consulta, anche su richiesta dell'uno per cento dei cittadini residenti, ricorrendo anche alle associazioni di cui all'articolo precedente, secondo le modalità previste da un apposito regolamento.

2 – Il consiglio o la giunta comunale devono indicare, in sede di adozione degli atti, i risultati delle consultazioni.

3 – La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini residenti non ancora elettori, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4 – In occasione dell'approvazione degli atti fondamentali della vita locale il sindaco può chiedere un parere scritto ad una consulta composta, dagli ex sindaci del Comune di Tuoro, dai presidenti delle associazioni registrate di cui all'art.24, dai presidenti dei consigli di frazione e dai rappresentanti della scuola, della sanità, della chiesa e della pubblica sicurezza e delle OO. SS.

5 – I compiti e le modalità di funzionamento della consulta sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art.31

Petizioni

1 – Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2 – La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione

3 – La petizione è inoltrata al sindaco il quale la assegna in esame al responsabile del servizio interessato competente per materia, che deve esaminare la questione e fornire una risposta entro il termine di sessanta giorni.

4 – L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento della risposta di cui al comma precedente.

5 – Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi, dando conoscenza di ciò al primo dei firmatari che risiede nel territorio comunale.

Art.32

Proposte

1 – Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a trecento avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza degli organi collegiali dell'ente_o per la revoca di uno specifico provvedimento già adottato e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti i pareri previsti per legge per le deliberazioni, trasmette la proposta all'organo collegiale competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro sessanta giorni dal ricevimento.

2 – L'organo collegiale competente deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3 – Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicizzate mediante affissione negli appositi spazi e comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

In ogni caso la proposta dovrà essere adeguatamente motivata.

Art.33

Istanze

1 – Tutti i cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.

2 - Per istanza si intende la domanda con cui i cittadini, singoli od associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e raggugli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti. In ogni caso l'istanza deve essere adeguatamente motivata.

3 – Il sindaco affida le istanze al responsabile del servizio interessato competente per materia che deve esaminare la questione e fornire una risposta entro il termine di sessanta giorni, dopodiché fornirà motivata risposta all'istanza entro i successivi trenta giorni.

Art.34

Partecipazione al procedimento amministrativo

1 – Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari, è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione degli atti che incidono sulle sue situazioni giuridiche soggettive.

2 – I modi e le forme di partecipazione al procedimento formano oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art.35

Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

- 1 – Gli atti e documenti dell'amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le ipotesi previste dalla legge e dal regolamento.
- 2 – L'amministrazione comunale assicura altresì ai cittadini interessati, secondo i modi e le forme previste dalla legge e dal regolamento, il diritto di informazione sullo stato degli atti e della procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti o provvedimenti che comunque li riguardino.

Art.36

Referendum

- 1 – Un numero di elettori residenti non inferiore al dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum propositivi consultivi e abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.
- 2 - Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
- 3 - Sull'ammissibilità del referendum, quando la richiesta provenga dai cittadini elettori, decide il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 4 - Il referendum dovrà aver luogo entro i 180 giorni successivi alla presentazione della richiesta
- 5 – Il referendum consultivo può essere altresì indetto dal comune previa deliberazione consiliare approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 6 – Il referendum non può effettuarsi in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 7 – Il referendum può avere ad oggetto soltanto questioni di esclusiva competenza locale, con esclusione di quelle in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) bilanci e contabilità;
 - e) designazioni, nomine e revoche e, più in generale, questioni concernenti persone;
 - f) struttura e regolamentazione della pianta organica.
- 8 – Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
- 9 – Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dai competenti organi collegiali del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.
- 10 – Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo

svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

11 – Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

12 – Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto o non si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

13 – Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria a carattere consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole di cui al comma 11 dell'art.10 dello statuto.

14 – Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

15 – Non può svolgersi più di un referendum all'anno.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.37

Difensore civico

1 – Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, il comune prevede l'istituzione dell'ufficio del difensore civico.

2 – Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con delibera approvata col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e del sindaco o suo sostituto, su una terna designata dalla consulta di cui al 4° comma dell'art.29.

3 – In ogni caso il difensore civico deve essere scelto tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, di adeguata conoscenza in campo amministrativo e che diano ampie garanzie di indipendenza e probità.

4 – L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:

- a) la carica di parlamentare, di consigliere regionale, provinciale o comunale, nonché della comunità montana o della A. S. L.;
- b) la carica di amministratore o dirigente di enti, istituti od aziende pubbliche o private che abbiano rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- c) l'esercizio di qualsiasi attività autonoma che sia oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- d) l'esercizio dell'ufficio di difensore civico in altri enti locali;
- e) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- f) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

- g) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
- 5 – Il difensore civico dura in carica tre anni, esercitando il suo mandato sino all'insediamento del successore, e può essere riconfermato una sola volta.
- 6 – Nel compimento del proprio ufficio il difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici, atti e documenti dell'amministrazione.
- 7 – Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
- 8 – La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
- 9 – Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta con il quorum funzionale previsto per la nomina.
- 10 – In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere con le modalità di cui ai commi precedenti.
- 11 – Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
- 12 – Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge o lo statuto.
- 13 – Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
- 14 – Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
- 15 – Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni di cui all'art.17, comma 38, della legge n.127/97, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità di cui al comma 39, citato articolo.
- 16 – Il difensore civico presenta una volta al mese le sue risultanze al consiglio comunale, il quale deve pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.
- 17– Il difensore civico, entro il primo trimestre di ogni anno, presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente.
- 18– Le prerogative ed i mezzi a disposizione, nonché l'indennità sono disciplinati dall'apposito regolamento.
- 19 – In alternativa all'ipotesi di istituzione dell'ufficio del difensore civico comunale di cui al comma 1, il comune può stipulare una convenzione, approvata a maggioranza dei componenti il consiglio comunale, con altri comuni per la costituzione di un ufficio intercomunale del difensore civico od avvalersi, mediante apposita convenzione approvata con la suddetta maggioranza, dell'ufficio del difensore civico provinciale o regionale. Le relative convenzioni stabiliranno modalità, struttura e competenze.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

Art.38

Forme di gestione dei servizi pubblici

1 – Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 – I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3 – Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le caratteristiche o le modeste dimensioni del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

4 – Il comune può altresì affidare la gestione di uno o più servizi pubblici alla comunità montana, qualora la sua dimensione socio - economica ne consigli l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della comunità montana.

5 – Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

6 – Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art.39

Aziende speciali

1 – Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

- 2 – Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3 – I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
- 4 – Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
- 5 – Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
- 6 – Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
- 7 – Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T. U. n.2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- 8 – Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la fruizione dei beni e servizi.
- 9 – Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 10 – Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art.40

Istituzioni

- 1 – Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale.
- 2 – Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
- 3 – Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
- 4 – Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 5 – Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste in apposito regolamento.

6 – Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione.

Art.41

Società per azioni od a responsabilità limitata

1 – Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2 – Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri, eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3 – L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4 – Il consiglio comunale sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5 – I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6 – Il sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7 – Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.42

Convenzioni

1 – Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2 – Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3 – Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.43

Consorzi

- 1 – Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
- 2 – La convenzione deve prevedere l'obbligo della pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3 – Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
- 4 – Il consorzio assume il carattere poli - funzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.
- 5 – Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.44

Accordi di programma

- 1 – Il comune, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2 – Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione della giunta con l'osservanza delle modalità previste dalla legge.

Art.45

Unioni di comuni

- 1 – Il comune può promuovere, con le modalità previste dalla legge, l'unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, senza pregiudizio per le norme statutarie concernenti l'ordinamento degli uffici e l'autonomia del comune.
- 2 – L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
- 3 - Il comune al fine di esercitare compiutamente funzioni di propria competenza e favorire la riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture e recepire le leggi regionali per l'esercizio associato

delle funzioni individua nella Comunità montana e/o nell'unione dei comuni le istituzioni sovra comunali idonee a realizzare tale processo, senza pregiudizio per le norme statutarie concernenti l'ordinamento degli uffici e l'autonomia del comune. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art.46

Autonomia finanziaria

- 1 – Il comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
- 2 – Il comune ha potestà impositiva autonoma nell'ambito fissato dalla legge.
- 3 - Il comune impronta la propria attività tributaria ai principi generali dello statuto dei diritti dei contribuenti.
- 4 – In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel personale di cui all'art.22 responsabile del tributo.

Art.47

Contabilità e bilancio

- 1 – L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge.
- 2 – Con apposito regolamento di competenza del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 3 – I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, dal consiglio comunale, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del comune.

Art.48

Revisore dei conti

- 1 – La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri.
- 2 – Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo gravi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3 – Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune.

4 – Il revisore svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e dal regolamento, con le responsabilità imputategli dall'art.240 del T.U. n.267/2000.

Art.49

Controllo di gestione

1 - Il controllo di gestione viene effettuato per le finalità e con le modalità di cui agli artt.196, 197 e 198 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle seguenti indicazioni:

verificare, attraverso valutazioni comparate dei costi e dei rendimenti, i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi e progetti affidati, rispetto agli obiettivi ed agli indirizzi politico - amministrativi definiti dagli organi di governo, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

accertare la efficiente, corretta gestione delle risorse;

rilevare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa;

individuare il livello di integrazione tra i diversi servizi ed il grado di adattamento alle mutate condizioni dei vari contesti di intervento;

riferire periodicamente agli organi di governo sui risultati della propria attività, sugli ostacoli od irregolarità riscontrate, proponendo possibili correttivi.

2 – I responsabili della gestione di cui al precedente art.22 eseguono periodicamente operazioni di controllo di gestione secondo quanto disposto, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma precedente, nel regolamento di contabilità ed in quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come previsto dall'art.51, comma 9, della L. n. 142/90 e dall'art.20 del D. Lgs. N. 29/93 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3 – Sulla base di tali rilevazioni la giunta riferisce periodicamente al consiglio, secondo le modalità previste nel regolamento.

Art.50

Attività contrattuali

1 – Fermo restando quanto previsto dalla normativa CEE e dalla legge, le norme relative all'attività contrattuale sono stabilite dal regolamento comunale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.51

Modificazioni allo statuto

- 1 – Lo statuto può essere soggetto a revisione per iniziativa della giunta o su richiesta dei consiglieri assegnati.
- 2 – Il sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica almeno 20 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
- 3 – Le modificazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.

Art.52

Adeguamento delle fonti normative comunali alle leggi sopravvenute

- 1 – Gli adeguamenti dello statuto a leggi sopravvenute debbono essere apportati nel rispetto delle apposite disposizioni di legge in materia.

Art.53

Entrata in vigore dello statuto

- 1 – Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste per legge.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Comune di Tuoro sul Trasimeno

Art.2 - Territorio – Gonfalone – Stemma

Art.3 - Finalità

Art.4 - Programmazione economica, sociale e territoriale

Art.5 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

TITOLO II

ORGANI

Art.6 - Organi

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.7 - Elezione, composizione, durata in carica e posizione giuridica

Art.8 - I consiglieri comunali

Art.9 - Competenze del consiglio comunale

Art.10 - Convocazione, sedute e funzionamento del consiglio comunale

Art.11 - Linee programmatiche di mandato

Art.12 - Commissioni consiliari

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art.13 - Composizione e nomina della giunta

Art.14 - Funzionamento della giunta

Art.15 - Competenze della giunta

CAPO III

IL SINDACO

Art.16 - Elezioni del sindaco

Art.17 - Competenze del sindaco

Art.18 - Vicesindaco

Art.19 - Mozione di sfiducia

TITOLO III

CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.20 - Il segretario comunale

CAPO II

UFFICI E PERSONALE

Art.21 - Indirizzi politico – amministrativi ed organizzatori

Art.22 - Ordinamento ed organizzazione degli uffici e del personale

Art.23 – Il vice segretario

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO

Art.24 - Partecipazione popolare

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.25 - Associazionismo

Art.26 - Diritti delle associazioni

Art.27 - Volontariato

Art.28 - Comitati di frazione

Art.29 - Consiglio comunale dei ragazzi

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art.30 - Consultazione della popolazione

Art.31 - Petizioni

Art.32 - Proposte

Art.33 - Istanze

Art.34 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art.35 - Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

Art.36 - Referendum

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.37 - Difensore civico

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

Art.38 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art.39 - Aziende speciali

Art.40 - Istituzioni

Art.41 - Società per azioni od a responsabilità limitata

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.42 - Convenzioni

Art.43 - Consorzi

Art.44 - Accordi di programma

Art.45 - Unioni di comuni

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art.46 - Autonomia finanziaria

Art.47 - Contabilità e bilancio

Art.48 - Revisore dei conti

Art.49 - Controllo di gestione

Art.50 - Attività contrattuali

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.51 - Modificazioni allo statuto

Art.52 - Adeguamento delle fonti normative comunali alle leggi sopravvenute

Art.53 - Entrata in vigore dello statuto